



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 1597/DecA/53 DEL 18.08.2011

Oggetto: Arresto temporaneo obbligatorio per le unità abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante nelle acque del mare territoriale prospicienti il territorio della Sardegna - Anno 2011

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali";
- VISTE le norme di attuazione dello Statuto approvate con il DPR 19 maggio 1950, n. 327 e con il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTA la Legge 14 luglio 1956, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con il DPR 2 ottobre 1968, n. 1639;
- VISTO Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38" e ss.mm.ii. in particolare l'art. 11;
- VISTA la Legge Regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTA la Legge regionale 14 aprile 2006 n. 3, concernente disposizioni in materia di pesca e, in particolare, l'art. 6 che prevede interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- VISTE** le disposizioni di cui al comma 18, dell'art. 15 della L.R. 29.05.2007, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)", pubblicata sul BURAS Sardegna del 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ordinario n. 2, in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d) della L.R. n. 1/1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
- VISTA** la Legge Regionale n. 13, dell'8 agosto 2006 concernente l'istituzione delle Agenzie regionali operanti nel comparto dell'agricoltura (Agris Sardegna, Laore Sardegna, Argea Sardegna);
- VISTO** il comma 20, dell'art. 15 della Legge regionale n. 2/2007 che prevede che le funzioni esercitate dalle Agenzie regionali in materia di agricoltura devono intendersi estese anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura (le Agenzie esercitano « nel proprio campo specifico [...] le funzioni attribuite dalla norma anche in questo comparto [pesca e acquacoltura] »);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 816 del 26 aprile del 1977 "Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima";
- VISTO** il Decreto del Direttore Generale della Pesca Marittima (Dipartimento delle politiche europee e internazionali) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2011 con il quale sono stati adottati a livello nazionale i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 14 luglio 2011 che dispone le interruzioni temporanee obbligatorie delle attività di pesca inerenti le unità per le quali la licenza autorizza al sistema di pesca a strascico e/o volante per l'annualità 2011 e in particolare, l'art. 2 comma 3 che stabilisce che per le navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi della regione Sardegna l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca ha durata di almeno trenta giorni e fino ad un massimo di 60 giorni consecutivi, la cui decorrenza è disposta con provvedimento della regione;;
- VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 15 luglio 2011 che determina i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al richiamato decreto del 14 luglio 2011;
- VISTO il Decreto n. 8 del Direttore Generale della Pesca Marittima (Dipartimento delle politiche europee e internazionali) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 agosto 2011 recante modalità attuative del Decreto del 15 luglio 2011 inerente la determinazione dei criteri e delle modalità di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria
- VISTO il Reg. (CE) n. 875/2007 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca;
- VISTA la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 988/2009 depositata in Segreteria il 16/06/2009;
- VISTO il parere espresso a maggioranza dai componenti con diritto di voto del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca di cui alla L.R. 5 luglio 1963, n. 14, così come ricostituito con il Decreto del Presidente n. 156 del 23.11.2010, che ha espresso, in occasione nella seduta del 5 agosto 2011

DECRETA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- ART. 1** *(Arresto temporaneo obbligatorio pesca a strascico e/o volante – unità coinvolte e durata)* – 1. È disposta un'interruzione temporanea della pesca nelle acque del mare territoriale prospicienti il territorio della Sardegna per le unità abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti.
2. L'interruzione temporanea della pesca è obbligatoria per 45 giorni consecutivi decorrenti dal 1 settembre al 15 ottobre 2011 compreso.
3. Le unità di cui al precedente comma 1 iscritte nei Compartimenti marittimi della Sardegna abilitate alla pesca oltre il limite territoriale di 12 miglia marine possono continuare ad esercitare la pesca, esclusivamente oltre le acque del mare territoriale prospicienti il territorio della Sardegna.
4. Durante il periodo di interruzione temporanea obbligatoria della pesca è fatto divieto di esercitare l'attività di pesca, nelle acque del mare territoriale prospicienti il territorio della Sardegna, alle navi da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati.
- ART. 2** *(Modalità di attuazione)* – 1. Per quanto attiene i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti, le misure tecniche connesse con l'attuazione dell'arresto obbligatorio ed ogni altro aspetto connesso all'attuazione dell'arresto temporaneo obbligatorio si applicano le disposizioni di cui ai richiamati decreti del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 14 luglio 2011 e 15 luglio 2011 , e le disposizioni di cui il Decreto n. 8 del Direttore Generale della Pesca Marittima (Dipartimento delle politiche europee e internazionali) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 agosto 2011 recante modalità attuative del Decreto del 15 luglio 2011 inerente la determinazione dei criteri e delle modalità di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria e ss.mm.ii.
- ART. 3** *(Attività scientifica)* – 1. Nell'ambito dei programmi di ricerca in materia di pesca è consentito l'utilizzo delle imbarcazioni oggetto di arresto obbligatorio – previa specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio pesca dell'Assessorato regionale



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale – da parte di enti, università, istituti di ricerca pubblici o privati riconosciuti ai sensi del DPR 2 ottobre 1968 n. 1639. L'autorizzazione va presentata all'Autorità Marittima competente per territorio per lo sbarco delle attrezzature da pesca non consentite ovvero per l'apposizione dei sigilli da parte delle stesse Autorità marittima, contestualmente deve essere inviata una comunicazione scritta al Servizio Pesca e al MIPAAF (solo nel caso di imbarcazione in arresto obbligatorio) che specifichi i dati relativi all'imbarcazione utilizzata nell'ambito del programma di ricerca scientifica indicando il numero di giorni di utilizzo

ART. 4 *(Sanzioni amministrative e decadenze)* – 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste dagli articoli 26, comma 1 e 27 della Legge n. 963 del 14 luglio 1965 "Disciplina della pesca marittima" e successive integrazioni e modifiche e le sanzioni previste dall'art. 2 bis del D. Lgs. 154/2004 e ss.mm.ii.

ART. 5 *(Efficacia)* – 1. Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto regionale e ricorso al TAR competente per territorio entro il termine di 60 decorrenti dalla sua piena conoscenza.

Cagliari,

L'Assessore

Oscar Salvatore Giuseppe Cherchi